

# Il ruolo del preposto nel controllo delle misure per la salute e sicurezza in epoca COVID-19

Autore: Fabio Fugazza, *Area Salute e Sicurezza sul Lavoro*  
*Assolombarda*

## **Abstract**

*La gestione della salute e sicurezza sul lavoro passa anche attraverso il coinvolgimento di tutti gli “attori” della prevenzione: questo articolo focalizza l’attenzione sulla figura del preposto, letta nell’ottica della attuale “situazione COVID”.*

*Il controllo e la vigilanza sul rispetto dei comportamenti e delle procedure da parte dei lavoratori è un compito posto a carico del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti, ma questi ultimi ricoprono una veste peculiare poiché sono un vero e proprio anello di congiunzione fra lavoratori e “management”.*

## **Riferimenti normativi**

Sul ruolo, gli obblighi e le responsabilità del preposto, il riferimento normativo è il D.Lgs. n. 81/2008:

- **Art. 2** - *“Il preposto è la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende l’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”* Il preposto rappresenta una figura dotata di un potere di supremazia derivante da un incarico conferitogli: non è necessario che l’incarico sia scritto (“regolare investitura”) ma nelle aziende con un modello di organizzazione e gestione (MOG) è bene che ruoli e incarichi siano chiari e ben definiti (nonché accettati). Questo vale anche per i soggetti che fanno le veci del preposto “titolare” quando questi è assente: anche il “vice-preposto” è definibile come preposto e quindi è corretto che riceva un incarico (adatto alla situazione) e la relativa formazione. Il “preposto di fatto” (con un incarico “a voce”) è pur sempre preposto ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 (art. 299) ma si può ritenere una fattispecie residuale
- **Art. 19** – *Obblighi del preposto* - Il preposto (a differenza del datore di lavoro e del dirigente) non deve occuparsi di compiti decisionali/organizzativi, né di predisposizione delle misure preventive. Si tratta di attività di sovrintendenza sul lavoro (che venga svolto e che venga svolto in sicurezza) e di raccolta delle segnalazioni da parte dei lavoratori
- **Art. 37** – *Formazione e aggiornamento del preposto* (8h aggiuntive rispetto alla formazione come lavoratore e 6h/quinquennio come aggiornamento).

## ***Riflessioni sul ruolo del preposto nel controllo delle misure della prevenzione del contagio da COVID-19 in azienda***

L'emergenza COVID ha segnato profondamente l'attività delle imprese e dei soggetti destinatari degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sul lavoro: RSPP e HSE manager devono essere in grado di supportare le strutture aziendali su questo fronte.

*“Ai fini della tutela contro il rischio di contagio Covid-19 i datori di lavoro adempiono all’obbligo di cui all’art. 2087 cod. civ. mediante l’applicazione delle prescrizioni contenute nel Protocollo condiviso di regolamentazione misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 tra Governo e le parti sociali”*; pertanto il [protocollo anti COVID-19](#) deve essere redatto, illustrato ai lavoratori e fatto rispettare, con un ruolo specifico in capo ai preposti: controllo e verifica delle misure intraprese e, soprattutto, supporto alle azioni del *management*.

Il preposto non deve necessariamente essere presente in ogni luogo aziendale per svolgere il proprio ruolo ma deve essere in grado di cogliere le carenze tecniche e comportamentali e ricevere le segnalazioni sulle condizioni di pericolo da parte dei lavoratori: elementi che saranno riportati ai dirigenti/datore di lavoro. Infatti, il protocollo ha funzionato in quanto si è appoggiato sulla consolidata struttura organizzativa prevista dal D. Lgs n. 81/2008.

Fra le attività del preposto si possono segnalare ad esempio:

- Richiamare/allontanare un lavoratore qualora quest'ultimo non rispetti le norme di igiene e sicurezza o quando omette l'uso della mascherina o, ancora, quando lo stesso non mantenga comportamenti personali idonei;
- In caso di malore possibilmente legato a COVID-19, controllare l'attuazione del protocollo anti-contagio;
- Avere un ruolo di interfaccia col preposto dell'appaltatore presente in reparto;
- Ecc.

## ***Preposto e lavoro agile***

L'emergenza COVID ha accelerato la diffusione del lavoro agile e questa situazione ha accentuato le riflessioni sul ruolo del preposto in questo frangente.

Come abbiamo notato nell'articolo "**Salute e sicurezza nel lavoro agile: il ruolo chiave della formazione**", i preposti devono ricevere una formazione adeguata per "ri-leggere il proprio ruolo" con l'introduzione del lavoro agile.

La formazione dovrebbe essere un momento di crescita culturale che consenta al preposto, insieme al SPP, di impostare modalità e procedure per:

- impostare la sorveglianza e vigilanza sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge (il rispetto delle misure impartite ai lavoratori durante i loro corsi di formazione), tenendo conto dei limiti al controllo a distanza dello Statuto dei Lavoratori
- verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto la formazione e l'informativa accedano al lavoro agile
- segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente i feedback dei lavoratori, che potrebbero essere raccolti anche in momenti di incontro periodico con il team di lavoratori agili
- gestire l'impatto delle modifiche organizzative del lavoro agile: es. garantendo sempre la presenza di un numero adeguato di addetti alle emergenze all'interno delle aziende
- ecc.

Il preposto ha quindi un ruolo attivo e centrale nella sicurezza. Non è, infatti, sufficiente che vengano impartite le istruzioni e le direttive ai lavoratori, occorre anche verificarne le modalità di attuazione.

Copyright © 2021 RSPPITALIA